

**COMMENTO ALLE SENTENZE N. 1396/2011 DELLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA E N. 724/2010 DELLA CORTE DEI CONTI – SEZ.
GIURISDIZIONALE PER IL VENETO, SUL PRINCIPIO DELL’ONNICOMPRESIVITA’ DELLA
RETRIBUZIONE PER I DIRIGENTI PUBBLICI**

Il tema dell’onnicomprendività del trattamento economico dei dirigenti pubblici di cui all’art.24 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, riguarda tutte le funzioni e i compiti attribuiti agli stessi, nonché gli incarichi ad essi conferiti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall’amministrazione presso cui prestano servizio.

Tale problematica, dopo il punto di svolta verificatosi con il parere n. 173/2005 emesso dal Consiglio di Stato (Commissione speciale per il pubblico impiego), è stata nuovamente affrontata recentemente dalla Corte dei Conti attraverso l’emanazione di due importanti sentenze che hanno ribadito la necessità di una interpretazione restrittiva dell’art 24 e quindi del concetto di “onnicomprendività della retribuzione”, per essere maggiormente conforme a quei principi di correttezza e trasparenza che devono caratterizzare l’organizzazione e il funzionamento della pubblica amministrazione.

Sentenza n. 1396/2011 Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale per la Campania

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, con la sentenza n. 1396/2011, ha ribadito il principio della responsabilità amministrativa per quei dirigenti pubblici i quali incassano compensi in violazione del principio dell’onnicomprendività della retribuzione contenuto nell’art. 24 del Dlgs. n. 165/2001, sostenendo inoltre che la presenza di disposizioni legislative che ammettono l’erogazione di tali compensi non azzerava la responsabilità degli stessi dirigenti, dato che le uniche eccezioni sono quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

La vicenda, nata a seguito di un’ispezione da parte della Ragioneria Generale dello Stato¹, vede come protagonisti due dirigenti della provincia di Napoli, i quali vengono condannati dalla

¹ L’azione erariale trae origine dalle risultanze di una verifica amministrativo – contabile, effettuata dal Servizio Ispettivo di Finanza Pubblica (IGF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) presso l’Amministrazione nel

Corte a rimborsare all'ente i compensi percepiti indebitamente come componenti di commissioni o organi collegiali, sussistendo nei loro confronti, a parere dei giudici, tutti i presupposti per la responsabilità erariale.

Il nodo principale della vicenda è rappresentato dall'art. 24 summenzionato e intitolato "*Trattamento economico*"², con il quale il legislatore ha inteso disciplinare il principio dell'onnicomprendività del trattamento economico spettante al personale della pubblica amministrazione con qualifica dirigenziale. Non va però taciuto il fatto che l'introduzione di tale norma ha creato, tuttavia, molti problemi di natura applicativa derivanti proprio dalla necessità di individuare le fattispecie di incarichi da far rientrare nel principio dell'onnicomprendività³.

Il profilo di illegittimità evidenziato nel comportamento dei due dirigenti, così come ribadito dalla Corte nella sentenza in oggetto, afferisce proprio alla violazione dell'art. 24 del T.U. sul pubblico impiego e, quindi, al concetto di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in esso contenuto.

L'art. 24 testualmente recita che: "*Il trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva ... remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti ... nonché qualsiasi incarico ad essi conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa*".

Si segnala, come gli stessi giudici hanno avuto modo di chiarire che il suddetto articolo è oggetto di un'interpretazione restrittiva e rigorosa, sia da parte dell'ARAN⁴ (l'organo che rappresenta tutte le pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro), sia da parte della stessa giurisprudenza, soprattutto a seguito del parere emesso dal Consiglio di Stato, Commissione per il pubblico impiego, reso in data 04.05.2005, che segna quasi una pietra miliare nella corretta interpretazione della norma, circoscrivendo pertanto chiaramente l'ammissibilità di ulteriori compensi spettanti ai dirigenti, solo in presenza di ipotesi specifiche ed eccezionali.

Nel caso di specie, i due dirigenti campani, a fronte della comunicazione effettuata loro dal Segretario generale della Provincia di Napoli con la quale si faceva presente la riscontrata

periodo 15.01.2007- 06.03.2008, e comunicata alla Procura presso questa Corte dei Conti Sezione giurisdizionale della Campania, con nota n. 85621 del 03.04.2007.

² Cfr. Dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

³ Una prima regolamentazione si è avuta con la Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica del 1 marzo 2000 e poi con l'entrata in vigore del CCNL.

⁴ Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

irregolarità della percezione di emolumenti e gettoni di presenza per attività di carattere istituzionale, invitandoli pertanto ad operare le relative restituzioni, non hanno invece ritenuto di annullare le proprie determinazioni in quanto, si legge nella sentenza, hanno reputato legittimi i loro ulteriori compensi; legittimità avallata, a loro dire, da norme specifiche (regionali e provinciali) e, come tali, non elusive del principio di onnicomprensività della retribuzione.

Le fonti normative specifiche che sono invocate dai due dirigenti a sostegno della legittimità di quanto da loro percepito, consistono, la prima, nella legge regionale n. 8/1996 che ha istituito gli organismi presso cui uno dei due ha svolto gli incarichi contestatigli⁵, la seconda invece, attiene a quei regolamenti provinciali⁶ i quali prevedevano, per l'altro dirigente, la corresponsione di un gettone di presenza al Presidente ed ai componenti delle relativi Commissioni valutatrici.

La Corte dei Conti ritiene del tutto infondate le teorie difensive dei due dipendenti, asserendo invece che l'azione erariale è del tutto fondata e va pertanto affermata la responsabilità dei due chiamati, secondo motivazioni chiare che i giudici espongono.

Il Collegio asserisce che la valutazione della fattispecie "de quo", vada fatta partendo da due orientamenti ormai stabilmente consolidati nella giurisprudenza.

La prima affermazione di principio, riportata in sentenza, asserisce che : *" La piena conoscenza e corretta interpretazione delle leggi e delle norme sull'ordinamento sono compiti che rientrano, naturalmente e doverosamente, nella funzione dirigenziale, in quanto costituiscono gli strumenti attraverso i quali essa si dispiega per realizzare gli interessi della collettività amministrata: ciò comporta che, di regola, nessuna forma di ignoranza legis sia ammissibile in capo a chi riveste tale funzione".*

La seconda, anch'essa riportata, evidenzia che: *" La presenza di diverse interpretazioni e/o soluzioni applicative di una norma non costituisca, ex se, circostanza scriminate per l'amministrazione/amministratore che abbia scelto un'opzione meno rigorosa, atteso che, viceversa, il soggetto pubblico, essendo preposto alla cura di interessi non propri, deve*

⁵ Segretario della Commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio e componente del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale.

normalmente orientarsi verso la soluzione che si palesi più strettamente aderente al dettato normativo e, comunque, di maggior tutela di quegli interessi”.

E proprio alla luce dei due canoni ermeneutici così come ripercorsi dalla Corte, appare del tutto infondato e quindi privo di alcuna giustificazione l'assunto difensivo dei due dirigenti volto a sostenere la legittimità dei compensi da loro percepiti.

I giudici sottolineano che il legislatore, nel formulare l'art. 24 del D.lgs. n. 165/2001, ha inteso creare una regola avente carattere generale, che fosse anche congruente con l'avvenuta attribuzione alla contrattazione collettiva della riserva di disciplina della retribuzione del personale con qualifica dirigenziale, così che la sua nuova composizione risultasse essere esaustiva di ogni possibile spettanza connessa alle relative funzioni. Inoltre, prosegue la Corte, esprimendo un importantissimo principio: *“La ratio restrittiva della norma è di immediata percezione, ed altrettanto chiara si presenta la valenza interpretativo/applicativa della stessa, rispetto ad altre disposizioni previgenti o successive che rechino indicazioni con essa contrastanti: queste ultime devono essere lette o rilette in modo conforme al nuovo canone posto, sollevando, ove ritenuto necessario, appositi quesiti presso l'ARAN o il Dipartimento della Funzione Pubblica”.*

Così restrittivamente interpretata, la norma non lascia spazio alla possibilità di percepire ulteriori compensi o emolumenti, se non nei casi espressamente previsti dal contratto collettivo, come già il Consiglio di Stato, nel parere precedentemente citato del 04.05.2005, ha avuto modo di sostenere.

La contestazione mossa dalla Corte nei confronti delle tesi difensive dei due dirigenti pubblici, investe anche un altro aspetto tipicamente tecnico e, se si vuole, forse anche preliminare al “merito” della questione, e cioè i criteri che regolano i rapporti di gerarchia tra le fonti dell'ordinamento. A tal proposito si osserva che l'art. 24 del T.U. sul pubblico impiego è una norma di legge statale ad efficacia rinforzata e pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 e 27 del D.lgs.165/2001, prevale sia su una norma regionale preesistente sia su disposizioni regolamentari degli enti locali e, pertanto, non passibile di essere collocata in una posizione subordinata rispetto alle altre. **In particolare, ai sensi dell'articolo 27, le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e**

⁶ Con tali regolamenti provinciali sono state dettate le norme per il conseguimento dell'attestato di consulente automobilistico (G.P. n. 202/2002) e per lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria/istruttore di guida nelle autoscuole (delibera n. 77/2002).

regolamentare.....adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti...".

Dalle argomentazioni fino ad ora sostenute la Corte non può non considerare, come affermato in premessa, che il comportamento tenuto dai due dirigenti sia stato contrassegnato da grave colpevolezza, poiché hanno adottato un atteggiamento palesemente violativo del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale pubblica nonostante gli stessi fossero, proprio per la loro qualità rivestita, in grado di disporre di quegli strumenti cognitivi ed ermeneutici per giungere ad una corretta interpretazione del principio contenuto nella norma.

A giudizio della Corte sussistono in conclusione tutti i presupposti della responsabilità erariale corroborata anche dal fatto che, i due dirigenti hanno perseverato nella loro condotta nonostante fosse stata effettuata la verifica ispettiva presso l'ente provinciale e nonostante il fatto, la stessa Amministrazione, aderendo alle risultante ispettive, avesse richiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Sentenza n. 724/2010 Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale per il Veneto

Con la sentenza n. 724 del 2010, in ordine di tempo precedente a quella poc'anzi analizzata, la Corte dei Conti affronta ugualmente il principio dell'onnicomprendività della retribuzione dirigenziale, ancora una volta condannando i soggetti dipendenti convenuti, al risarcimento del danno erariale (questa volta in favore dell'A.R.P.A.V.⁷), per emolumenti retributivi indebitamente corrisposti ai dipendenti dell'Ente stesso.

Per una maggiore chiarezza nella comprensione della vicenda, che si snoda in 2 fattispecie distinte fra di loro, si cercherà di scorporare i punti salienti della pronuncia, attraverso un'analisi che riguarda i fatti nella loro oggettività, le "imputazioni" della Procura, le difese dei convenuti e, infine, il punto di vista del Collegio con la relativa conclusione.

1) Fatti.

Nel ricorso promosso dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Veneto, da cui nasce la sentenza de quo, sono segnalate n. 2 distinte fattispecie di danno erariale nei confronti dei dipendenti convenuti:

- l'una relativa ad indebiti compensi corrisposti al personale dipendente per la partecipazione a commissioni di concorso,

⁷ Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale per la Regione Veneto.

- l'altra riguardante il riconoscimento ai Direttori dell'Area, dell'integrazione del trattamento economico ai sensi della legge regionale n. 32 del 1996.

Con riguardo alla prima, durante il processo, era emerso che con la determina dirigenziale n. 885 del 04.12.2007⁸ era stata deliberata l'erogazione del corrispettivo in favore del personale dipendente che aveva partecipato alle commissioni di concorso di cui alle procedure concorsuali indette per l'assunzione di personale alle dipendenze dell'Ente ed i cui esiti finali erano stati approvati con una serie di delibere nel 2009.

Quanto alla seconda fattispecie era emerso che con delibera n. 8 del 9.1.2009 del Direttore Generale dell'ARPAV, era stata attribuita ai sensi della legge regionale 32/96 e del D.P.C.M. 502/95, al Direttore dell'area tecnico scientifica e a quello dell'area amministrativa, un'integrazione del 13% del trattamento economico⁹.

2) Considerazioni della Procura

Con riguardo alla prima fattispecie (erogazione di compensi per la partecipazione a commissioni di concorso), la Procura sosteneva che il compenso erogato a tale titolo, quanto meno per la parte relativa a prestazioni svolte in orario di servizio, appariva del tutto in contrasto con il principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 del Dlgs. 165/2001 e, pertanto, la somma percepita, ritenuta indebita, procurava un danno erariale che andava imputato a quei dirigenti che avevano concorso all'adozione della delibera n. 885/2007.

Sul secondo punto, invece, si sosteneva che, l'integrazione del 13% del compenso in favore dei Direttori di Area, era stata disposta in totale spregio delle condizioni previste dall'art. 2 comma 5 del citato D.P.C.M. che condiziona l'integrazione economica "ai risultati di gestione ottenuti e alla realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale, misurabile mediante appositi indicatori". In assenza di tali parametri, continuava la Procura, il compenso erogato deve essere ritenuto indebito e, quindi, causa di danno erariale, ascrivibile, anche in questo caso, agli autori della delibera n. 8/2009.

Il Requirente denotava la presenza della colpa grave in capo ai dirigenti convenuti, in quanto entrambe le delibere erano state adottate non solo sotto il profilo della violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione (la prima) e sotto quello dell'assenza

⁸ Recante "Integrazioni al Regolamento dei concorsi pubblici ARPAV.

⁹ Tale integrazione era del tutto analoga a quella riconosciuta allo stesso Direttore Generale dell'ARPAV, dalla Giunta Regionale Veneta con delibera n. 2919/2008, ai sensi del D.P.C.M. 502/1995, come modificato dal D.P.C.M. n. 319/2001.

assoluta dei parametri previsti dalla legge¹⁰ per poter ancorare l'integrazione economica pari al 13% (prevista nella seconda delibera), ma anche perché entrambi gli atti, che violavano come detto i principi normativi, erano stati adottati da chi avrebbe dovuto avere una certa conoscenza della legge e professionalità in virtù della qualifica ricoperta¹¹.

3) Difese dei convenuti

Dopo essersi costituiti in giudizio, i convenuti esponevano in sintesi quanto segue.

Con riguardo alla prima fattispecie sulla quale veniva contestato loro la violazione del principio di onnicomprensività, replicavano che, la censurata delibera n. 885/2007 risultava conforme alla legge regionale n. 31/97, al D.P.R. n. 487/94, al Dlgs. n. 165/2001 e al D.P.R. n. 220/2001 e che quindi, alcun profilo di illegittimità e illiceità poteva ravvisarsi. Eccepivano quindi l'assenza di colpa grave, essendo la suddetta delibera recettiva integralmente della legislazione regionale e quindi conforme alle indicate disposizioni normative che prevedevano tutte l'erogazione dei compensi ai componenti delle commissioni di concorso.

Con riguardo invece alla seconda, i convenuti sostenevano che la delibera n. 8/2009 con cui era stata disposta l'integrazione economica in favore del Direttore amministrativo e di quello tecnico- scientifico, era invece conforme all'art. 2 comma 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 e, quindi, in assoluta aderenza ai parametri e indicatori richiesti¹².

4) La decisione della Corte

Con riguardo alla prima accusa mossa nei confronti dei dirigenti convenuti (violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione), il Collegio ritiene sussistere tutti gli elementi della responsabilità amministrativa, della violazione del principio di cui all'art. 24 del Dlgs. n. 165/2001 e, quindi, conclude avallando la teoria della Procura.

La Corte ritiene che tutta la normativa richiamata dai convenuti a sostegno della legittimità del loro comportamento non abbia alcuna efficacia nella fattispecie che li vede protagonisti, in quanto si tratta di disposizioni di carattere generale che prevedono l'erogazione di un compenso, ma che non contengono alcuna individuazione dei soggetti che ne hanno diritto. I

¹⁰ D.P.C.M. n. 502/1995.

¹¹ Tale ultimo assunto sulle competenze professionali e sulle conoscenze normative che un dirigente deve avere, è contenuto anche nella sentenza n. 1396/2011 precedentemente commentata, punto anch'esso essenziale servito al Collegio per fondare la decisione. Si rimanda pertanto alla pag. 4 del presente lavoro.

¹² Sottolineavano infatti che, il Piano pluriennale di attività 2005-2007 ed il Piano annuale 2007, predisposti dal Direttore generale, attestavano i risultati di gestione ottenuti dall'Agenzia e la realizzazione degli obiettivi prefigurati. Asserivano che il primo documento era stato approvato da soggetti terzi all'Agenzia, vale a dire dalla Giunta Regionale, e che si trattava in entrambi i casi, di documenti pianificatori puntuali e concreti, contenenti istruzioni precise circa gli standard di qualità, i meccanismi di certificazione e i protocolli da rispettare nei diversi rami di attività dell'ARPAV.

giudici ribadiscono la portata dell'art. 24 del Dlgs. n. 165/2001 e il principio della onnicomprensività della retribuzione in esso contenuto.

Ciò che è ripreso è anche un altro assunto: il principio dell'onnicomprendività della retribuzione deve essere anche indistintamente esteso a tutti gli impiegati, a tutto il personale, dirigente e non, dipendente dell'ARPAV, in quanto ciò è contenuto nell'art. 94 della legge regionale del Veneto n. 12 del 10.06.1991.

Tra l'altro, il principio in esame, è stato più volte considerato dalla stessa Corte in varie pronunce, in modo indistinto e generalizzato come immanente allo status di dipendente pubblico, ritenendo altresì che la partecipazione a commissioni di gara e di concorso demandati dalla legge all'ente pubblico, rientra tra i compiti istituzionali attribuibili ai dipendenti pubblici¹³.

Poiché le commissioni di concorso di cui si tratta erano costituite tanto da dirigenti quanto da personale dei livelli dipendenti dell'ARPAV, appare quindi evidente, sostiene la Corte, che per l'attività concorsuale svolta in orario di servizio, nessun compenso ulteriore doveva essere erogato: la delibera n. 885/2007 è stata adottata in spregio del principio di onnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti nonché in violazione anche dei principi di legalità ed economicità dell'azione amministrativa.

Il danno erariale, pertanto, non può essere negato.

Quanto al secondo punto (integrazione del 13% del trattamento economico dei due Direttori di area, disposto con delibera n. 8/2009) la Corte osserva che la stessa delibera è illecita, in quanto adottata senza che sussistessero i presupposti legittimanti previsti dall'art. 2 comma 5 del D.P.C.M: la norma infatti condiziona l'integrazione economica *“ai risultati di gestione ottenuti e alla realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale misurabile mediante appositi indicatori”*.

La Corte fa presente che la chiarezza espositiva della norma comporta, come conseguenza, che la deliberazione adottata sia del tutto censurabile, in quanto non contiene alcuno dei requisiti previsti per l'erogazione del trattamento aggiuntivo.

Infatti, l'integrazione fino ad un massimo del 20% prevista dalla norma può essere concessa, secondo l'interpretazione che i giudici ne danno della disposizione in oggetto, “qualora siano

stati realizzati gli obiettivi assegnati preventivamente e specificamente dal Direttore Generale ai singoli Direttori, quindi ex ante, anno per anno; quando, ex post, siano stati accertati i risultati di gestione ottenuti da ciascuno di essi e quando siano stati fissati i parametri per la misurazione dei risultati medesimi.”

Tutto ciò manca, a parere della Corte, nel caso di specie.

La delibera è priva di qualsiasi riferimento ai risultati di gestione raggiunti dai convenuti beneficiari del trattamento integrativo, nonché è priva anche dell'indicazione della realizzazione degli obiettivi fissati.

La maggiorazione economica pari al 13% è stata concessa, come dice la Corte, *“per relationem”*, recependo le valutazioni espresse dalla Giunta Regionale per l'attribuzione dell'identica integrazione economica al Direttore Generale ed estendendole ai Direttori di Area in modo pressoché automatico, senza alcun tipo di riferimento in concreto all'operato individuale di chi l'ha ricevuto, e, quindi sol perché lo stesso trattamento, attribuito al Direttore Generale, era stato concesso in quanto *“nell'anno 2007 l'attività dell'Agenzia si è svolta in maniera regolare e proficua”*.

Pertanto non si ravvedono i requisiti richiesti per l'erogazione del trattamento economico, poiché lo stesso è stato attribuito senza alcun riscontro oggettivo della produttività e meritevolezza dei beneficiari.

Il collegio ritiene pertanto che anche la delibera n. 8/2009 sia stata adottata senza alcun rispetto per i requisiti previsti dalla legge, senza alcuna motivazione in fatto e in diritto, configurando al contrario una condotta gravemente colposa perché lesiva dei canoni di trasparenza, legalità ed economicità dell'azione amministrativa, con conseguente danno erariale.

Soluzioni operative per gli atenei

Queste due pronunce affrontano una problematica non di facile soluzione anche in considerazione della diversità di comportamenti nei vari atenei a causa dell'esistenza di diverse modalità di regolazione delle procedure concorsuali. La questione diventa ancora più pregnante con il proliferare di procedure concorsuali e di selezione che anche in esecuzione della legge 240/2010 e dei decreti di attuazione, influiscono sullo svolgimento delle varie attività.

¹³ Sul punto: Cass. SSUU n. 94/95; Corte dei Conti, Sez. III n. 179/06; Sez. I n. 286/05.

La prima indicazione che emerge dalle pronunce è che non è possibile corrispondere compensi ai dirigenti che facciano parte di commissioni di concorso bandite dall'amministrazione di appartenenza. Tutto ciò appare consolidato dalla giurisprudenza contabile sulla base del principio di onnicomprensività.

Lo stesso discorso non può farsi da una parte per le altre categorie di personale, dall'altra con riferimento alla dimensione tipologica delle attività negli atenei.

Infatti, per il personale (*cat. C e D*) che svolga l'attività di componente di commissione di concorso all'interno del suo orario di lavoro giornaliero può effettivamente ritenersi, come sembra emergere dalla pronuncia del Tar Veneto, che l'attività si configuri rientrante in quella ordinaria. Un altro problema sarà poi quello di qualificare il tempo di partecipazione ad una commissione di concorso al di fuori dell'orario di lavoro e l'eventuale remunerazione. Inoltre esistono alcune categorie di personale (es. gli *EP*) che non hanno un orario di lavoro prestabilito e quindi appaiono difficilmente applicabili i principi enucleati dalle sentenze in oggetto pur se potenzialmente destinatari del principio di onnicomprensività. Inoltre sul versante tipologico le pronunce si riferiscono essenzialmente alla partecipazione a commissioni di concorso nulla precisando ad esempio su altre possibili attività che negli atenei possono verificarsi (si pensi alla partecipazione alle commissioni di gara, alle commissioni elettorali, a compensi per lo svolgimento di incarichi aggiuntivi, etc.).

Per completezza si segnala comunque che il principio consacrato per le commissioni di concorso e che tiene conto del criterio delle attività espletate "ratione materie e ratione officii" è stato enucleato, anche per le commissioni di gara, già da altre sentenze tra le quali es. due sentenze della Corte dei Conti sez. giurisdizionale per la Puglia n.452/03 e Sezione Giurisdizionale centrale d'appello n.286/2005, laddove la Corte, analizzando la legittimità di compensi a dipendenti dell'università per la partecipazione a commissioni giudicatrici di appalti concorsi pone l'accento sul principio della partecipazione o meno "ratione officii" con la conseguenza che laddove avvenuta in ragione delle loro attribuzioni d'ufficio il pagamento di compensi costituisce danno all'erario.

L'Ufficio Studi pertanto ritiene su questi ultimi punti che sia utile procedere a un monitoraggio dei comportamenti dei vari atenei oltre a seguire ulteriormente l'evolversi della giurisprudenza in materia.